

BlogDUE

La perdita *ipso iure* della cittadinanza nazionale e dell'Unione e il test di proporzionalità alla luce della sentenza X della Corte di giustizia

Cecilia Nota (Dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Torino) – 22 febbraio 2024

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il procedimento principale e la questione pregiudiziale. – 3. Il test di proporzionalità. – 4. L'esame individuale e la sentenza. – 5. Considerazioni conclusive.

1. La Corte di giustizia dell'UE (in seguito "Corte"), nella [sentenza del 5 settembre 2023, causa C-689/21, X c. Udlændinge- og Integrationsministeriet](#) ("Ministero danese dell'Immigrazione e dell'Integrazione", di seguito denominato "Ministero"), si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sentenza è stata resa in conformità con la [sentenza del 12 marzo 2019, causa C-221/17, Tjebbes e a.](#) La questione pregiudiziale riguardava la conformità all'articolo 20 TFUE di una normativa danese che, per individui nati all'estero, prescrive la perdita *ipso iure* della cittadinanza al compimento dei 22 anni, qualora non sussista un legame effettivo con detto Stato, ovvero che non vi abbiano mai vissuto né soggiornato in determinate circostanze. Tale disposizione potrebbe comportare la perdita della cittadinanza dell'Unione, e dei diritti ad essa correlati, per coloro che non detengono la cittadinanza di altri Stati membri.

Il presente contributo intende analizzare la questione pregiudiziale e la relativa sentenza, al fine di comprenderne le linee di continuità con la giurisprudenza consolidata in materia e, in particolare, con la sentenza *Tjebbes e a.*

2. Il procedimento in esame ha per oggetto la normativa danese relativa alla cittadinanza, in particolare l'articolo 8 della legge n. 422 del 7 giugno 2004 (in seguito "legge sulla nazionalità"). Questa disposizione prescrive la perdita *ipso iure* della cittadinanza danese al raggiungimento del limite di età per chi è nato all'estero e non ha mai dimorato in Danimarca o soggiornato per circostanze che indichino un legame effettivo con il Paese, salvo eccezioni

per coloro che, in conseguenza a questa norma, si troverebbero in uno stato di apolidia. La prassi nazionale, inoltre, prevede una deroga che consente il mantenimento della nazionalità tramite una domanda di mantenimento della stessa da presentare prima del raggiungimento del limite di età, e comunque il più vicino possibile al compimento dei 22 anni; relativamente a questa possibilità di deroga, il Ministero decide valutando ogni caso *ad hoc*. Le domande pervenute prima del compimento dei 21 anni costituiscono la base di un'attestazione di nazionalità con riserva. La circolare sulla naturalizzazione (circolare n. 10873 del 13 ottobre 2015 sulla naturalizzazione, modificata dalla circolare n. 9248 del 16 marzo 2016), considerata in combinato disposto con l'articolo 44, paragrafo 1, della Costituzione danese, impone la naturalizzazione come unico mezzo di riacquisto della cittadinanza per chi la perda ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla nazionalità.

La Danimarca non ha apportato modifiche sostanziali all'articolo 8 della legge sulla nazionalità al fine di assicurare il rispetto della sentenza *Tjebbes e a.*; tuttavia, i relativi lavori preparatori esprimono la necessità che il Ministero, nell'esaminare le domande di mantenimento della cittadinanza, consideri elementi aggiuntivi che consentano una valutazione individuale degli effetti derivanti dalla perdita della cittadinanza danese e dell'Unione. In particolare, si richiede di valutare se tali effetti siano proporzionati allo scopo di verificare l'esistenza di un legame effettivo tra i richiedenti e la Danimarca. Da ciò discende che, secondo il Ministero, la sentenza *Tjebbes e a.* implica, in sede di esame delle domande di mantenimento della cittadinanza, di valutare anche elementi quali il collegamento del richiedente con altri Stati membri dell'Unione e le possibili conseguenze della perdita della cittadinanza danese ai fini dell'esercizio del diritto alla libera circolazione. Il Ministero ritiene che il sistema danese consenta l'esame individuale richiesto dalla Corte e che tale esame non debba essere possibile in qualsiasi momento, ma possa essere effettuato esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge sulla nazionalità.

La prassi amministrativa danese relativa alle domande di mantenimento della cittadinanza individua tre possibili situazioni. In primo luogo, chi dimostra di aver soggiornato in Danimarca per almeno un anno prima del compimento dei 22 anni non perde la cittadinanza. In secondo luogo, anche un soggiorno inferiore a un anno può non comportare la perdita della cittadinanza se esprime comunque un legame effettivo con la Danimarca, ad esempio attraverso attività che la domanda di pronuncia pregiudiziale descrive come il servizio militare, l'iscrizione a un'università pubblica, un periodo di formazione o vacanze ricorrenti; queste attività vengono riportate nella sentenza come circostanze tali da indicare un legame di coesione con il Paese (punto 24). In terzo luogo, il Ministero può derogare alle condizioni normali di perdita della cittadinanza in base ad una valutazione *ad hoc*, basata su elementi che, sempre secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, comprendono "la conoscenza del danese, la durata dei periodi di vacanza in Danimarca e i contatti con la Danimarca in generale", purché la domanda sia

comunque pervenuta prima del raggiungimento del limite di età. L'unica conseguenza della sentenza *Tjebbes e a.* riguarda, quindi, la previsione di un esame individuale relativo agli effetti della perdita della cittadinanza danese e dell'Unione esclusivamente per le domande di mantenimento presentate fra i 21 e i 22 anni di età.

Il caso di specie riguardava X, cittadina danese e americana, la quale aveva presentato domanda di mantenimento della cittadinanza danese il 17 novembre 2014, superato il limite di età. Basandosi sulle informazioni fornite dalla richiedente, relative ad un breve soggiorno in Danimarca e altri elementi, il Ministero, con decisione del 31 gennaio 2017, ha dichiarato la perdita della cittadinanza danese, ai sensi dell'art. 8 legge sulla nazionalità; allo stesso tempo, a X era stato negato di poter beneficiare della deroga contemplata nella seconda parte di detto articolo, poiché aveva presentato la domanda di mantenimento della cittadinanza dopo aver compiuto i 22 anni e comunque senza dimostrare un legame effettivo con la Danimarca. Il 9 febbraio 2018 X ha presentato ricorso di annullamento della decisione ministeriale, sostenendo che la perdita *ipso iure* della cittadinanza danese non è proporzionata all'obiettivo che la norma intende perseguire né è compatibile con l'articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 7 della Carta. Facendo riferimento alla sentenza *Tjebbes e a.*, X sostiene la mancanza di proporzionalità della normativa danese sulla perdita della cittadinanza, poiché essa prevede un riacquisto esclusivamente mediante naturalizzazione, che non può essere considerata un mezzo di accesso semplificato, e, soprattutto, non opera *ex tunc*.

Di conseguenza, il giudice danese del rinvio sottopone alla Corte una questione pregiudiziale, tenendo conto in modo particolare dell'interpretazione precedentemente resa dalla Corte nella sentenza *Tjebbes e a.* Il giudice del rinvio si interroga sulla conformità della normativa danese relativa alla perdita della cittadinanza con l'articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 7 della Carta. Tale interrogativo verte, in particolare, sulla legittimità della perdita *ipso iure* della cittadinanza al raggiungimento del limite di età, senza eccezioni, e sulla circostanza che la naturalizzazione costituisca l'unica possibilità di riacquisto prevista.

3. In base ai precedenti giurisprudenziali, per la presente controversia rilevano due principi fondamentali. In primo luogo, la competenza degli Stati membri sulla cittadinanza dev'essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione; l'[Avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni](#) indica come prioritario il requisito secondo il quale la perdita della cittadinanza dovrebbe anche corrispondere ad un motivo di pubblico interesse generale e non può, pertanto, essere arbitraria (punto 34). In secondo luogo, il controllo giurisdizionale, condotto alla luce del diritto dell'Unione e del principio di proporzionalità, richiede un esame completo delle conseguenze della perdita dello *status* di cittadino dell'Unione, con un'attenzione particolare ai diritti fondamentali, come il diritto al rispetto della vita familiare.

La cittadinanza dell'Unione rappresenta lo *status* fondamentale dei cittadini europei (*inter alia*, [sentenza del 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk](#), punto 31; [sentenza del 21 febbraio 2013, causa C-46/12, N.](#), punto 27; [sentenza del 15 luglio 2021, causa C-535/19, A \(Assistenza sanitaria pubblica\)](#), punto 41; [sentenza del 18 gennaio 2022, causa C-118/20, Wiener Landesregierung](#), punto 29) derivata dal diritto nazionale degli Stati membri che definiscono le modalità di acquisizione e perdita della cittadinanza nazionale; tali modalità non sono in alcun modo definite dal diritto dell'Unione (S. MARINAI, *La cittadinanza e l'apolidia*, in A. M. CALAMIA, M. GESTRI, M. DI FILIPPO, S. MARINAI, F. CASOLARI, *Lineamenti di diritto internazionale ed europeo delle migrazioni*, Milano, 2021, p. 37 ss.). La Corte ha stabilito, *inter alia*, nella [sentenza del 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti](#) che gli Stati membri devono esercitare questa competenza in conformità con il diritto dell'Unione (punto 10). Inoltre, nella [sentenza del 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann](#), la Corte, considerando il valore fondamentale conferito all'articolo 20 TFUE, sostiene che la situazione di un cittadino di uno Stato membro che perdendo la cittadinanza nazionale perde anche quella europea rileva ai sensi del diritto dell'Unione (punti 42 e 43).

La Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata e definendola "costante" (punto 28), ha ribadito anche nella sentenza in commento l'attribuzione agli Stati membri della competenza nella definizione delle modalità di acquisizione e perdita della cittadinanza. Tuttavia, la Corte sottolinea che questa competenza non esclude l'obbligo di conformità alle norme dell'Unione nelle circostanze rientranti nel suo ambito di applicazione. L'art. 20 TFUE conferisce lo *status* di cittadino dell'Unione a chiunque sia in possesso della cittadinanza di uno Stato membro. Ancorché esso stabilisca un diritto fondamentale protetto dal diritto dell'Unione, non vieta agli Stati membri di stabilire condizioni per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza, purché tali condizioni siano conformi al diritto dell'Unione, con particolare attenzione al principio di proporzionalità. Già nella sentenza *Rottmann*, la Corte aveva stabilito che la competenza degli Stati membri di determinare le modalità di acquisizione e perdita della cittadinanza può essere sottoposta ad un controllo giurisdizionale in base al diritto dell'Unione, "qualora leda i diritti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione" (punto 48). Infatti, nonostante il caso *Rottmann* riguardasse una naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento, la Corte enfatizzava la possibilità di sottoporre tale decisione a un esame di proporzionalità per valutare gli effetti e le conseguenze della perdita della cittadinanza dell'Unione, concludendo che il diritto dell'Unione e, in particolare, l'articolo 20 TFUE non si oppongono alla revoca in questione a condizione che essa rispetti il principio di proporzionalità (punto 59) (v. S. MARINO, *La perdita della cittadinanza dell'Unione europea alla luce del principio di proporzionalità*, in *rivista.eurojus.it*, 12 luglio 2021).

La Corte riconosce agli Stati membri la facoltà di valorizzare il legame effettivo con i propri cittadini, nonché la reciprocità di diritti e doveri che costituiscono il fondamento della cittadinanza. Tuttavia, la revoca automatica

della cittadinanza, comportante la cessazione dello *status* di cittadino dell'Unione, deve rispettare il principio di proporzionalità. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la perdita della cittadinanza, quando comporta la cessazione dello *status* di cittadino dell'Unione, sia proporzionata alle circostanze individuali e rispetti i diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In merito, l'Avvocato generale *Szpunar* ritiene legittimo che uno Stato membro protegga il legame effettivo con i propri cittadini, chiarito già in *Rottmann, Tjebbes e a.* e *Wiener Landesregierung*. L'Avvocato generale altresì riconosce che criteri come la residenza abituale al di fuori del proprio territorio possano riflettere l'assenza di tale legame. Tuttavia, si interroga sulla legittimità di questo criterio di residenza (punti 60 e 61); infatti, un criterio che non distingue tra residenza in un altro Stato membro e residenza in uno Stato terzo espone i cittadini dell'Unione al rischio di limitazione del proprio diritto di libera circolazione, e, conseguentemente, risulta difficile considerarlo proporzionale al diritto dell'Unione.

4. Come già stabilito nelle sentenze *Rottmann* e *Tjebbes e a.*, la Corte ribadisce che la revoca automatica della cittadinanza sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità nel caso in cui le disposizioni nazionali non prevedano un esame individuale delle conseguenze di tale revoca in termini di diritto dell'Unione (D. KOCHENOV, *The Tjebbes fail*, in *European Papers*, n. 4, 2019, pp. 319-336; M. F. ORZAN, *Da Rottmann a Tjebbes e.a.: riflessioni sulla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di cittadinanza europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, pp. 997-1014; M. MESSINA, *Conseguenze della perdita della cittadinanza nazionale e dell'Unione europea e rispetto del principio di proporzionalità: La Corte di giustizia ritiene insufficiente il criterio del legame effettivo e continuato nel tempo e sembra andare oltre la sentenza Rottmann?*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2019, pp. 451-456).

In particolare, il test di proporzionalità in *Tjebbes e a.* ha una duplice valenza. Da un lato, la Corte afferma la conformità con il diritto dell'Unione delle normative degli Stati membri che considerino la propria cittadinanza come espressione di un legame effettivo con i propri cittadini e, pertanto, di collegare la totale assenza o la cessazione di tale legame alla perdita della cittadinanza nazionale, anche se ciò comporta la perdita di quella dell'Unione; d'altra parte, la Corte dichiara che la perdita *ipso iure* della cittadinanza di uno Stato membro, per essere compatibile con il principio di proporzionalità, può essere decisa solo in seguito ad un esame individuale degli effetti e delle conseguenze derivanti da tale perdita dal punto di vista del diritto dell'Unione (punto 39). In questa sentenza, la Corte arricchisce di contenuti il test di proporzionalità, stabilendo che esso deve comprendere il rischio per l'interessato di essere sottoposto a "limitazioni nell'esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, [...] di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi

una siffatta attività,” dell’impossibilità di rinunciare alla cittadinanza di uno Stato terzo e del “serio rischio di deterioramento sostanziale della sicurezza o della libertà di movimento” derivante dall’impossibilità di beneficiare della protezione consolare ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE (punto 46). Inoltre, nel caso in cui tale esame individuale da parte degli organi giurisdizionali competenti conduca a una non compatibilità tra la perdita della cittadinanza in questione e il principio di proporzionalità, quest’ultimo, secondo la Corte, impone la necessità di un riacquisto *ex tunc* della cittadinanza stessa, al momento della richiesta di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento attestante la cittadinanza (punto 29).

Infatti, l’assenza di un esame individuale per coloro che presentano la domanda superato il limite di età sarebbe incompatibile con lo spirito e l’effetto utile dell’art. 20 TFUE. È necessario, pertanto, che le autorità nazionali possano esaminare le circostanze specifiche di ciascun caso e, eventualmente, consentire all’individuo di conservare la cittadinanza o di riacquistarla *ex tunc*. Questo esame deve essere possibile anche oltre il superamento del limite di età da parte dell’individuo interessato, poiché la data in cui si decide la perdita della cittadinanza costituisce un elemento essenziale dei criteri legittimi fissati dallo Stato membro.

In aggiunta, la Corte non impone un termine rigido per la presentazione di una richiesta volta ad ottenere un esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza. Tuttavia, sottolinea che gli Stati membri possono stabilire limiti temporali ragionevoli, purché rispettino il principio di effettività e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Pertanto, il giudice del rinvio è chiamato ad effettuare tale esame o a garantire che venga eseguito dalle autorità competenti. Questa valutazione deve coinvolgere un’analisi della situazione individuale dell’interessato e della sua famiglia, con l’obiettivo di determinare se la perdita della cittadinanza nazionale, e quindi dello *status* di cittadino dell’Unione abbia conseguenze sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, in conformità con il diritto dell’Unione. La Corte enfatizza che tali conseguenze non possono essere ipotetiche o eventuali, ma concrete e dimostrate. In questa valutazione della Corte rileva la sentenza *Wiener Landesregierung*, soprattutto in virtù del fatto che essa rappresenta la prima occasione in cui la Corte, nel quadro di questa giurisprudenza, ha concluso per la non conformità di una normativa nazionale al principio di proporzionalità (G. FIENGO, *Test di proporzionalità e perdita della cittadinanza dell’Unione: l’ipotesi della revoca di una garanzia di naturalizzazione*, in questo [Blog](#), 6 febbraio 2022); infatti, proprio in virtù delle rilevanti conseguenze sulla vita familiare e professionale del richiedente nel caso in questione, la Corte stabilisce in *Wiener Landesregierung* la mancanza di proporzionalità della decisione dello Stato membro di privare della cittadinanza, non ritenendola conforme agli illeciti commessi dal richiedente. Inoltre, è importante sottolineare come, in questa sentenza, la Corte ha condotto essa stessa il test di proporzionalità, al fine di fornire indicazioni precise alle autorità competenti (I. GAMBARDELLA, *JY v*

Wiener Landesregierung: Adding Another Stone to the Case Law Built Up by the CJEU on Nationality and EU Citizenship, in *European Papers*, vol. 7, n. 1, 2022, European Forum, Insight of 20 July 2022, pp. 399-409).

Per quanto riguarda la data pertinente da considerare per l'esame, la Corte specifica che il criterio determinato dallo Stato membro interessato, in questo caso il compimento dei 22 anni, risulta legittimo. Tuttavia, la Corte respinge l'argomento secondo cui la possibilità di naturalizzazione offerta ai cittadini precedentemente privati della cittadinanza e dello *status* di cittadino dell'Unione compenserebbe adeguatamente la mancanza di un esame individuale della proporzionalità. L'assenza di tale possibilità non può essere compensata dalla prospettiva di naturalizzazione, poiché ciò equivarrebbe a privare temporaneamente un individuo dei diritti conferiti dallo *status* di cittadino dell'Unione senza una possibilità di ripristino *ex tunc*, come anche indicato dall'Avvocato generale Szpunar (punto 95).

5. In conclusione, con la presente sentenza la Corte conferma, in linea di principio, la possibilità per gli Stati membri di subordinare il mantenimento della cittadinanza nazionale e dell'Unione alla sussistenza di un legame effettivo con lo Stato di nazionalità, purché la perdita della cittadinanza sia considerata in ragione di una serie di valutazioni, soprattutto nel caso in cui essa implichi anche la perdita di quella europea; quest'ultima rimane, secondo la Corte, lo *status* fondamentale di tutti i cittadini europei.

Infatti, pur ribadendo che le condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza rientrano nella competenza degli Stati membri, il diritto dell'Unione ed in particolare il principio di proporzionalità vanno rispettati. La compatibilità con il diritto dell'Unione, pertanto, dipende dal rispetto di due condizioni. In primo luogo, la Corte afferma che l'articolo 20 TFUE, letto alla luce dell'articolo 7 della Carta, non osta alla normativa in esame purché sia offerta all'individuo interessato dal rischio di perdita della cittadinanza la possibilità di presentare una domanda di mantenimento o di acquisto retroattivo della stessa entro un termine definito ragionevole perché sia esaminata la proporzionalità delle conseguenze della perdita. In secondo luogo, tale termine deve protrarsi anche oltre l'età ritenuta limite, cioè nel caso danese i 22 anni di età, e può decorrere solo dopo che le autorità hanno informato l'individuo interessato della possibile perdita della cittadinanza e della possibilità di riacquisto della stessa. In mancanza di ciò, l'esame può essere effettuato incidentalmente in risposta a richieste di documenti che attestano la cittadinanza.

Questa sentenza, pertanto, si inserisce nella giurisprudenza consolidata ampliando di necessari contenuti l'esame di proporzionalità della perdita della cittadinanza. Infatti, la Corte continua ad operare sulla base di un approccio progressivo in questioni di importanza costituzionale, fra cui la cittadinanza dell'Unione (K. LENAERTS, *EU citizenship and the European Court of Justice's 'stone-by-stone' approach*, in *International Comparative Jurisprudence*, vol. 1, n. 1, 2015, pp. 1-10); per questo motivo, risulta particolarmente importante indagare non solo i “*grands arrêts*” ma anche le

altre pronunce che li seguono o precedono poiché, come nel caso della sentenza X, la Corte le utilizza per arricchire la giurisprudenza di importanti contenuti. La sentenza analizzata nel presente contributo, infatti, si inserisce in perfetta continuità con le sentenze *Rottmann* e *Tjebbes e a.*, rispetto alle quali chiarisce tre elementi funzionali al test di proporzionalità. In primo luogo, la Corte ribadisce che spetta alle “autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali” (punto 38) operare l’azione di verifica di proporzionalità della perdita di cittadinanza rispetto alle conseguenze sulla situazione dell’interessato e non alla Corte che, in *Wiener Landesregierung*, aveva invece provveduto essa stessa ad operare tale test di proporzionalità. In secondo luogo, la Corte riprende quando dichiarato in *Tjebbes e a.* (punti 44 e 45) per chiarire il contenuto di siffatto test di proporzionalità. Quest’ultimo deve determinare se le conseguenze – non ipotetiche o eventuali ma concrete e dimostrate – della perdita di cittadinanza dell’interessato, qualora comporti anche la perdita della cittadinanza dell’Unione, incidano in modo sproporzionato rispetto all’obiettivo del legislatore nazionale sul normale sviluppo della “vita familiare e professionale” (sentenza X, punto 54); tale determinazione deve avvenire in conformità con l’articolo 7 della Carta (diritto al rispetto della vita familiare), letto in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta (obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore), conformemente alla lettura fornita in *Tjebbes e a.* (punto 45) e *Wiener Landesregierung* (punto 61). In terzo luogo, la Corte si pronuncia circa la possibilità di riacquisto della cittadinanza mediante naturalizzazione, accogliendo in ciò la tesi dell’Avvocato generale *Szpunar* (punti 93 e 94); infatti, la mancanza di possibilità di ottenere un esame circa la proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza che possa condurre ad un riacquisto *ex tunc* della stessa non può essere compensata dalla possibilità di naturalizzazione, a prescindere dalle condizioni di ottenimento di quest’ultima (punto 57).

ABSTRACT (ITA)

Nella causa C-689/21, la Corte di giustizia esamina la perdita *ipso iure* della cittadinanza danese al compimento dei 22 anni per chi è nato all'estero. La sentenza, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia, conferma la possibilità per gli Stati membri di subordinare il mantenimento della cittadinanza nazionale alla sussistenza di un legame effettivo fra lo Stato di nazionalità e i suoi cittadini. Tuttavia, la revoca della cittadinanza nazionale, in particolare quando comporta anche la perdita della cittadinanza dell'Unione, deve essere soggetta ad un esame individuale della proporzionalità delle conseguenze della perdita, da svolgere considerandone gli effetti reali e dimostrati.

ABSTRACT (ENG)

In Case C-689/21, the Court of Justice examines the *ipso iure* loss of Danish nationality at the age of 22 for those born abroad. The judgement, in line with an established case-law, confirms the possibility for Member States to link the retention of national citizenship to the existence of a genuine link between the State of nationality and its nationals. However, the revocation of national citizenship, especially when it also entails the loss of citizenship of the Union, must be subject to an individual examination of the proportionality of the consequences of the loss, to be carried out by considering the real and demonstrated effects.